



Il contatore degli oneri delle fonti rinnovabili

**Il “costo indicativo cumulato annuo degli incentivi”
riconosciuti agli impianti alimentati da fonti rinnovabili
diversi da quelli fotovoltaici in Conto Energia**

IL CONTATORE DEGLI ONERI DELLE FONTI RINNOVABILI

1. PREMESSA.....	3
2. IL “COSTO INDICATIVO CUMULATO ANNUO DEGLI INCENTIVI”: PERIMETRO E MODALITÀ DI CALCOLO	3
2.1 Meccanismi di incentivazione considerati.....	3
2.2 Tipologia e perimetro degli impianti considerati.....	4
2.3 Modalità di calcolo.....	4
2.3.1 Prezzo dell’energia.....	5
2.3.2 Producibilità incentivabile.....	5
2.3.3 Costo indicativo e costo indicativo medio	5
3. PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL COSTO INDICATIVO DEGLI INCENTIVI.....	6
4. PRECISAZIONI SUL SIGNIFICATO DEL CONTATORE	7

IL CONTATORE DEGLI ONERI DELLE FONTI RINNOVABILI

1. PREMESSA

Il “contatore degli oneri delle fonti rinnovabili”, è lo strumento operativo che serve a visualizzare, sul sito internet del GSE, il “**costo indicativo annuo degli incentivi**” e il “**costo indicativo annuo medio degli incentivi**” riconosciuti agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici in Conto Energia, definiti all’art. 27 del D.M. 23/6/2016 e dall’art. 21 del D.M. 4/7/2019. Il costo indicativo annuo degli incentivi intende rappresentare **una stima indicativa dell’onere annuo potenziale** degli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici in Conto Energia, in attuazione dei vari provvedimenti di incentivazione che si sono succeduti. A tal fine, oltre a considerare il costo imputabile agli impianti in esercizio, si tiene conto di quelli in posizione utile nelle graduatorie dei registri e delle aste al ribasso, considerando in particolare le date presunte di entrata in esercizio degli impianti inseriti nelle predette graduatorie e l’eventuale decadenza di una parte di essi desunta dai dati storici a disposizione. A riguardo, come previsto dall’art. 27 del D.M. 23/6/2016 il costo indicativo annuo viene calcolato per tutti i mesi futuri nei quali è prevista l’entrata in esercizio di impianti che accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, considerando anche l’evoluzione attesa del prezzo di mercato dell’energia elettrica.

A partire dallo scenario evolutivo del costo indicativo così costruito, il GSE calcola la media, per il triennio successivo, dei valori mensili. Tale media è definita «**costo indicativo annuo medio degli incentivi**», ed è pubblicata dal GSE sul proprio sito, con aggiornamenti mensili.

L’art. 3 del D.M. 23/6/2016 prevede che tale costo indicativo annuo medio degli incentivi sia da confrontarsi con **il limite di 5,8 miliardi di euro**, già definito dal D.M. 6/7/2012 e confermato dall’art. 1 del D.M. 4/7/2019. Infatti, al raggiungimento di tale limite si prevede la cessazione dell’accettazione delle richieste di partecipazione alle procedure ai fini dell’incentivazione.

2. IL “COSTO INDICATIVO CUMULATO ANNUO DEGLI INCENTIVI”: PERIMETRO E MODALITÀ DI CALCOLO

2.1 Meccanismi di incentivazione considerati

Le tipologie degli incentivi che vengono presi in considerazione ai fini del “contatore degli oneri delle fonti rinnovabili” sono:

- a. Incentivo ex Certificati Verdi (**I ex CV**);
- b. Tariffe Onnicomprensive ai sensi del D.M. 18/12/2008 (**TO**);
- c. Conto Energia Solare Termodinamico (**CSP**);
- d. Incentivi introdotti dal **D.M. 6/7/2012** (incentivi variabili in funzione del prezzo dell’energia o tariffe onnicomprensive);
- e. Incentivi introdotti dal **D.M. 23/6/2016** (incentivi variabili in funzione del prezzo dell’energia o tariffe onnicomprensive)

f. Incentivi introdotti dal **D.M. 4/7/2019** (incentivi variabili in funzione del prezzo dell'energia o tariffe onnicomprensive).

Si precisa che ai fini del calcolo del “costo indicativo cumulato annuo degli incentivi” non vengono considerati gli oneri derivanti dai servizi di Ritiro Dedicato (RID) e Scambio sul Posto (SSP).

2.2 Tipologia e perimetro degli impianti considerati

Concorrono al calcolo del contatore solo gli oneri derivanti dall'incentivazione dell'energia elettrica prodotta dalle **fonti rinnovabili** individuate dall'art. 2 del D.Lgs. 28/2011, con **esclusione degli impianti fotovoltaici in Conto Energia. Non sono pertanto inclusi nel contatore gli impianti alimentati a fonti assimilate alle rinnovabili.**

Nel caso di impianti **ibridi**, vengono considerati nel contatore solo gli oneri attribuibili alla fonte rinnovabile, indipendentemente dall'inquadramento giuridico della fonte non rinnovabile al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto e dunque **indipendentemente dall'eventuale incentivo ad essa riconosciuto.**

In particolare, nel caso degli impianti alimentati a **rifiuti**, anche se essi hanno avuto accesso all'incentivazione sul totale dell'energia prodotta, nel contatore vengono inclusi solo gli oneri attribuibili all'incentivazione della **frazione biodegradabile**. A tal proposito, ai soli fini del contatore, nei casi di impianti per cui non si disponga di una valutazione dell'energia imputabile alla frazione biodegradabile dei rifiuti utilizzati, si assume che la quota della producibilità imputabile alla frazione biodegradabile sia pari al 51%.

Per il calcolo del “costo indicativo cumulato annuo degli incentivi” si fa riferimento al perimetro degli interventi impiantistici ammessi agli incentivi (nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento totale o parziale, potenziamento e impianti ibridi) riconducibili alle seguenti fattispecie:

- A. interventi ammessi agli incentivi che hanno **comunicato al GSE l'entrata in esercizio** fisico, siano essi già in esercizio commerciale o meno;
- B. interventi, **non ancora entrati in esercizio, ammessi ai registri in posizione utile o risultati vincitori delle procedure di asta al ribasso, nonché impianti ad accesso diretto**, secondo quanto previsto dal D.M. 6/7/2012, D.M. 23/6/2016 e D.M. 4/7/2019. Per tali impianti, il costo indicativo è imputato a partire da una data presunta di esercizio, ipotizzata in modo progressivo considerando le tempistiche previste dal D.M. 6/7/2012, D.M. 23/6/2016 e D.M. 4/7/2019 per ciascuna tipologia e modalità di accesso agli incentivi. Per ciascuna di tali casistiche è inoltre definito un tasso di decadenza del diritto di accesso all'incentivazione, definito principalmente sulla base di trend riscontrati empiricamente.

2.3 Modalità di calcolo

In conformità alle regole stabilite dall'art. 27 del D.M. 23/6/2016, il “costo indicativo annuo degli incentivi” è calcolato come **sommatoria dei prodotti degli incentivi** riconosciuti a ciascun impianto

alimentato da fonti rinnovabili, per la **producibilità annua netta incentivabile** nei dodici mesi successivi.

2.3.1 Prezzo dell'energia

Nel caso di incentivi calcolati per differenza rispetto a tariffe incentivanti costanti, quali le tariffe onnicomprensive, il prezzo dell'energia considerato per il calcolo dell'incentivo di ciascun mese è pari alla **media dei prezzi dei ventiquattro mesi precedenti registrati sul mercato elettrico e dei dodici mesi successivi risultanti dagli esiti del mercato a termine pubblicati sul sito del GME** (art. 27, comma 1 del D.M. 23/6/2016). In questo modo si intende tenere conto dell'evoluzione attesa dei prezzi dell'energia, ponderati tuttavia sulla base degli esiti riscontrati nel periodo precedente, al fine conferire maggiore stabilità al prezzo di riferimento considerato.

Tale prezzo dell'energia è utilizzato anche per gli impianti di cui all'articolo 19, comma 1, del D.M. 6/7/2012, che beneficiano della tariffa incentivante sostitutiva dei Certificati Verdi.

2.3.2 Producibilità incentivabile

Per ogni intervento, l'energia incentivabile da prendere a riferimento ai fini del calcolo del "costo indicativo cumulato annuo degli incentivi" dipende da due fattori: la **producibilità** dell'impianto e la **relazione che lega tale producibilità all'energia incentivabile riconosciuta all'intervento stesso**.

La valutazione dell'energia incentivabile è effettuata in modo differente a seconda che, alla data di riferimento per il calcolo del costo indicativo annuo, lo specifico impianto si trovi in una delle due seguenti situazioni:

- **"impianto storicizzabile"**: se l'impianto è entrato in esercizio e gli sono stati riconosciuti incentivi per alcuni anni solari pieni, si fa riferimento alla media dell'energia incentivata;
- **"impianto non storicizzabile"**: se l'impianto non è ancora entrato in esercizio commerciale oppure se l'impianto non ha ancora prodotto in esercizio commerciale per un intervallo di tempo sufficientemente esteso ai fini statistici, si fa riferimento, per la valutazione dell'energia incentivabile, a una stima della producibilità. Questa stima viene sviluppata statisticamente sulla base delle ore medie annue di produzione effettivamente rilevate negli impianti in esercizio, omogenei come tipologia e classe di potenza e, nel caso del fotovoltaico, come ubicazione geografica, a quello del singolo impianto oggetto della stima.

Per gli interventi incentivati che, alla data di riferimento del calcolo, dovessero **terminare il periodo di incentivazione entro i dodici mesi successivi**, per evitare di sovrastimare l'onere ad essi attribuibile, si associa un costo indicativo degli incentivi proporzionato sui rimanenti mesi di incentivazione a cui l'impianto ha diritto.

2.3.3 Costo indicativo e costo indicativo medio

Il costo indicativo annuo viene calcolato per tutti i mesi futuri nei quali è prevista l'entrata in esercizio di impianti che accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, costruendo uno scenario evolutivo del costo indicativo.

Sulla base di tale scenario il GSE calcola la media dei valori mensili del triennio successivo al mese di riferimento. Tale media è definita «**costo indicativo annuo medio degli incentivi**», e intende rappresentare un valore annuo di medio periodo, che ponderi le fluttuazioni legate all'ingresso e all'uscita degli impianti dal perimetro di incentivazione. Il costo indicativo annuo medio degli incentivi è pubblicato mensilmente dal GSE.

Il costo indicativo annuo medio degli incentivi è confrontato con **il limite di 5,8 miliardi di euro**, come previsto dall'art. 3 del D.M. 23/6/2016 e confermato dall'art.1 del D.M. 4/7/2019. Infatti, al raggiungimento di tale limite si prevede la cessazione dell'accettazione della partecipazione alle procedure per l'incentivazione.

3. PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL COSTO INDICATIVO DEGLI INCENTIVI

Il costo indicativo annuo degli incentivi, completo del suo scenario evolutivo e del costo indicativo medio **viene calcolato e pubblicato sul sito internet del GSE con cadenza mensile**.

Sul sito internet del GSE sono pubblicate le tabelle relative agli interventi relativi ai diversi meccanismi di incentivazione, ripartiti per classi di potenza e per tipologia:

- **“Contatore delle fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico”**: tabelle di sintesi con il costo indicativo annuo suddiviso per meccanismo di incentivazione e il costo indicativo annuo medio risultante;
- **“Contatore Incentivo ex Certificati Verdi”**: tabella di dettaglio contenente dati sul numero degli interventi in esercizio, sulla potenza degli impianti, sull'energia incentivabile annua e sul costo indicativo annuo;
- **“Contatore Tariffa Onnicomprensiva”**: tabella di dettaglio contenente dati sul numero degli interventi in esercizio, sulla potenza degli impianti, sull'energia incentivabile annua e sul costo indicativo annuo;
- **“Contatore D.M. 6/7/2012”**: tabella di dettaglio contenente dati sul numero degli interventi in esercizio, sulla potenza degli impianti, sull'energia incentivabile annua e sul costo indicativo annuo;
- **“Contatore D.M. 23/6/2016”**: tabella di dettaglio contenente dati sul numero degli interventi in esercizio, sulla potenza degli impianti, sull'energia incentivabile annua e sul costo indicativo annuo;
- **“Contatore D.M. 4/7/2019”**: tabella di dettaglio contenente dati sul numero degli interventi in esercizio, sulla potenza degli impianti, sull'energia incentivabile annua e sul costo indicativo annuo.
- **“Contatore Conto Energia Solare Termodinamico”**: tabella di dettaglio contenente dati sul numero degli interventi, sulla potenza degli impianti, sull'energia incentivabile annua e sul costo indicativo annuo.

Per quanto riguarda la **potenza** indicata nelle tabelle, sia per la ripartizione degli impianti nelle diverse classi sia per la potenza totale, generalmente si è scelto di attenersi alla grandezza presa a riferimento nell'ambito di ogni meccanismo di incentivazione.

Conseguentemente, per gli impianti che beneficiano dell'incentivo ex-CV si fa riferimento alla potenza dei motori primi mentre per la TO si fa riferimento alla potenza nominale media annua. Per gli impianti ex CV e per la TO la potenza rappresentata è quella totale dell'impianto a seguito dell'intervento effettuato (ad esempio, nel caso dei potenziamenti o dei rifacimenti si considera la potenza totale risultante dopo l'intervento, per gli impianti ibridi si considera la potenza complessiva dell'impianto incentivato).

Per gli impianti afferenti agli incentivi di cui al D.M. 6/7/2012, D.M. 23/6/2016 e D.M. 4 /7/2019, per la ripartizione in classi di potenza si è fatto riferimento alla potenza definita dall'art. 2 del D.M. 6/7/2012 e del D.M. 23/6/2016 (potenza elettrica o potenza di concessione) e dell'art. 2 del D.M. 4/7/2019 per il fotovoltaico.

Per gli impianti solari termodinamici, la potenza rappresentata è quella totale dell'impianto pertanto, nel caso di impianti ibridi, include anche la potenza non ascrivibile alla fonte solare.

4. PRECISAZIONI SUL SIGNIFICATO DEL CONTATORE

Il costo indicativo annuo degli incentivi intende rappresentare **una stima indicativa dell'onere annuo potenziale** degli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici in Conto Energia, in attuazione dei vari provvedimenti di incentivazione che si sono succeduti. Il **costo indicativo annuo medio degli incentivi** rappresenta un valore annuo di medio periodo, che ponderi le fluttuazioni legate all'ingresso e all'uscita degli impianti dal perimetro di incentivazione. Il contatore quindi:

- a) non esprime l'onere sostenuto nell'ultimo anno solare o negli ultimi dodici mesi;
- b) non va confuso con la previsione dell'onere Asos elaborata, per l'anno solare corrente o per il successivo, ai fini degli aggiornamenti tariffari da comunicare all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas secondo quanto previsto dal TIT (Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica).